Profili fiscali di un trust a sostegno di concordato preventivo

di **Marco Montefameglio**

L'utilizzo dei trust di scopo a servizio delle procedure concorsuali sta trovando progressiva diffusione in Italia, in quanto consente, talvolta anche in situazioni di vuoto normativo, di pervenire a soluzioni più rapide ed efficienti rispetto a quelle rese ordinariamente disponibili dal nostro sistema giuridico tradizionale. L'aspetto fiscale, tuttavia, spesso costituisce un ostacolo alla realizzazione di progetti certamente meritevoli di tutela, vista la posizione dell'Amministrazione finanziaria che, pur in mancanza di una causa liberale, richiede l'applicazione dell'imposta di donazione nella misura del 8% in relazione a tutti i trasferimenti effettuati a favore del trustee. Per questo motivo, è importante evidenziare come una disamina analitica delle norme che disciplinano tali trasferimenti - sia dal punto di vista civilistico che tributario - conduca a ritenere che molti di essi possono essere legittimamente effettuati senza il pagamento di alcuna imposta.

The use of trust to service of insolvency proceedings is progressively spreading in Italy, allowing, even in a legal vacuum situation, to find faster and more efficient solutions compared to those usually made available by our traditional legal system. However, the tax aspects often hinder the realization of projects worthy of protection, as the Tax Authority, even in the absence of any animus donandi by the settlor, applies the gift tax at a rate of 8% on all the transfers made to the trustee. For this reason, it is important to highlight that - through an analytical examination of both civil and fiscal rules governing those transfers - it can be assumed that many of them can be legitimately performed without any tax payment.

Premessa

Il trattamento tributario degli apporti al trustee da parte del disponente rappresenta a tutt'oggi una *vexata quaestio* che vede, da una parte, l'Amministrazione finanziaria ferma su posizioni datate, e dall'altra parte la giurisprudenza della Suprema Corte che, dopo numerosi altalenanti arresti, pare avere recentemente assunto un orientamento consolidato in ordine ai principi fondamentali che presiedono all'istituto del trust e dai quali - necessariamente - deriva il corretto trattamento tributario.

Il pregevole contributo di Annapaola Tonelli sull'utilizzo del trust quale strumento per la cessazione anticipata di un concordato preventivo (1) offre lo spunto per alcune riflessioni di ordine applicativo, oltre che giuridico, in generale sul trattamento tributario degli apporti al trustee nell'ambito dei c.d. trust liberali, ed in particolare sulla fiscalità dei trust di scopo, quali sono tipicamente quelli utilizzati nell'ambito delle procedure concorsuali.

La posizione dell'Amministrazione finanziaria

Si è detto che l'Amministrazione finanziaria è da tempo ferma su posizioni ben precise: per quanto qui di interesse, rilevano sia gli orientamenti espressi in ordine al momento di applicazione dell'imposta di donazione, sia all'applicabilità ed alla misura della stessa nel caso di trust di scopo.

In sintesi, la posizione dell'Amministrazione - sino ad oggi sistematicamente confermata - prevede l'assoggettamento all'imposta di donazione di ogni segregazione in trust, indipendentemente dalla natura dello stesso, al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee (2), con applicazione,

Marco Montefameglio - *Dottore Commercialista in Milano e Bologna*

Note:

(1) "La pendenza di un contenzioso e la sussistenza di numerosi creditori irreperibili non ostacola la cessazione del concordato preventivo se si ricorre al trust" di Annapaola Tonelli, *supra*, pag. 49.
(2) Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 "Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato, pertanto, all'imposta proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto *inter vivos*".

relativamente ai trasferimenti effettuati nell'ambito di trust di scopo, dell'aliquota del 8% (3)- (4).

Stante tale situazione, e nonostante il recente ed ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, che ha da un lato stabilito il principio secondo il quale presupposto per l'applicazione dell'imposta non è costituito dal "semplice" insorgere di un vincolo di destinazione, ma dall'esistenza di un negozio effettivamente connotato da una causa liberale, e dall'altro ha confermato che, esistendone i presupposti, l'imposta non si applica al momento del trasferimento del bene dal disponente al trustee, ma al trasferimento "finale" dal trustee al beneficiario (5), ogni atto portante un apporto di beni dal disponente al trustee continua ad essere sottoposto a tassazione. In presenza di tale situazione, pur essendo ragionevole l'aspettativa di un esito positivo del conseguente contenzioso, è evidente che, in particolare con riferimento ai trust di scopo, l'immediata richiesta di una tassazione del 8% rende poco attraente - se non addirittura impossibile - il ricorso all'istituto.

Ecco allora le ragioni per le quali è opportuno identificare con precisione le situazioni in presenza delle quali si verificano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di donazione, e quelle invece in cui i trasferimenti possono essere effettuati senza che ciò accada. Per fare ciò, è necessario partire dalla nozione civilistica della donazione, e da talune norme del Codice civile che disciplinano questo istituto.

Gli aspetti civilistici delle donazioni dirette ed indirette

È noto come l'art. 769 del Codice civile definisca la donazione come "il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione".

Posta tale definizione, è necessario soffermarsi sulla disposizione dell'art. 782 del Codice civile, il quale stabilisce un essenziale requisito di forma, prevedendo la nullità per le donazioni che non siano effettuate per atto pubblico (6).

Per quanto di nostro interesse, è di fondamentale importanza anche - e soprattutto - l'art. 809, titolato "Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità". Tale norma, *in primis*, afferma l'esistenza di un'altra tipologia di donazioni, differenti da quelle codificate dall'art. 789: si tratta - pacificamente - delle donazioni che nel linguaggio corrente vengono definite come "donazioni indirette". In secondo luogo, la norma stabilisce che anche le donazioni indirette sono soggette a talune disposizioni che regolano le donazioni "dirette" *ex* art. 769: in particolare, si tratta delle disposizioni relative alla revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché quelle relative alla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Fra le norme applicabili anche alle donazioni indirette non viene tuttavia richiamato l'art. 782, il quale, come appena evidenziato, prevede l'obbligo della forma dell'atto pubblico a pena di nullità.

Il combinato disposto degli artt. 782 e 809 del Codice civile ci consegna dunque il principio fondamentale in base al quale mentre le donazioni "dirette" *ex* art. 769 devono essere effettuate, a pena di nullità, sotto la forma dell'atto pubblico, quelle "indirette" *ex* art. 809 risultano valide anche laddove effettuate con forme diverse.

È dunque evidente come condizione essenziale per identificare la corretta forma da adottare per l'esecuzione di una donazione sia il preliminare inquadramento della stessa in una delle due fattispecie delineate dal legislatore.

Tale differenza può non essere di immediata percezione: è stato dunque accolto con favore il recente arresto della Corte di cassazione che, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 ha definitivamente inquadrato la questione.

La vicenda in esame riguarda un soggetto che, poco prima della morte, trasferiva alla propria compagna e convivente un insieme di titoli, di notevole valore. La figlia del *de cuius* agiva nei confronti della convivente reclamando la nullità della donazione perché sprovvista della forma solenne richiesta dalla legge per la validità della stessa. La convenuta si opponeva alla

Note:

(3) Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 "Nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di un beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8 per cento prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti" [D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 48, lett. c)]".

(4) Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 "... l'imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione deve essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio nella misura dell'8 per cento. Ciò accade, ad esempio, nelle seguenti ipotesi: trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale ...".

(5) Cass. 15 gennaio 2019, n. 734; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1131; Cass. 7 giugno 2019, n. 15453, n. 15455, n. 15456; Cass. 21 giugno 2019, n. 15999, n. 16701, n. 16702, n. 16703, n. 16704, n. 16705; Cass. 17 luglio 2019, n. 19167; Cass. 18 luglio 2019, n. 19310; Cass. 12 settembre 2019, n. 22758.

(6) Restano escluse da questa disposizione, a mente del successivo art. 783, le sole donazioni di modico valore.

richiesta di nullità affermando la natura indiretta della donazione e rivendicandone conseguentemente la validità pur in mancanza dei requisiti di forma.

La Corte accoglieva il ricorso affermando il seguente principio di diritto: "Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne consegue che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione fra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".

La sentenza si sofferma inoltre su alcuni punti fondamentali:

- in primo luogo, individua gli elementi comuni e distintivi nel raffronto fra le donazioni dirette codificate dall'art. 769 del Codice civile e quelle indirette *ex* art. 809: mentre vi è in comune l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore di un altro, l'elemento distintivo è rappresentato dall'arricchimento del beneficiario, che nelle donazioni indirette non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso;
- in secondo luogo conferma che per le donazioni indirette non è richiesto il requisito della forma solenne di cui all'art. 782 del Codice civile;
- da ultimo, individua tre casistiche all'interno delle quali si possono inquadrare tutte le donazioni:

– donazioni tipiche (*rectius*: dirette): i contratti *ex* art. 769 del Codice civile;

– atti o negozi giuridici (diversi dalle donazioni tipiche) i quali, ferma restando la volontà del donante di arricchire il patrimonio del disponente e contestualmente depauperare il proprio, producono gli stessi effetti di una donazione tipica attraverso la presenza contestuale di due negozi:

i) un negozio-mezzo, che può essere costituito da un atto unilaterale del disponente o da un contratto bilaterale fra disponente e beneficiario; e
ii) un negozio-fine, intendendo come tale il risultato economico che si raggiungerebbe se si stipulasse una donazione tipica;

– attività materiali: semplici azioni con le quali, in assenza di un atto o di un negozio giuridico, si provoca un incremento patrimoniale in capo al beneficiario ed un corrispondente depauperamento in capo al disponente.

Gli esempi di negozi che configurano donazioni indirette sono molteplici. Fra i contratti ci si può riferire a:

- la vendita con corrispettivo irrisorio;
- l'acquisto con corrispettivo eccessivo;
- la stipula di un contratto assicurativo a favore di un beneficiario;
- l'accollo di un debito altrui;
- la sottoscrizione di un aumento di capitale con sovrapprezzo irrisorio o eccessivo;

mentre gli atti unilaterali includono:

- il pagamento di un debito dovuto da altri;
- la rinuncia ad un credito o ad un diritto;
- la nomina di un terzo in un contratto preliminare avendone già pagato l'intero corrispettivo;
- il conferimento di una delega ad operare su un conto o deposito titoli senza obbligo di rendiconto.

Da ultimo, dalla sentenza si evince anche una importante precisazione, relativa alla distinzione fra le donazioni indirette e quelle formali: mentre le prime sono quelle che non arricchiscono direttamente il beneficiario, le seconde sono quelle che non risultano da atti formali, tanto che sia la donazione diretta che quella indiretta possono essere sia formali che informali, salvo, naturalmente, la nullità delle donazioni dirette informali non di modico valore (7).

Come si vedrà in seguito, questa distinzione riveste particolare rilevanza anche ai fini fiscali, in relazione alle disposizioni sull'accertamento delle donazioni indirette, stante la perdurante posizione dell'Agenzia delle entrate (talvolta confermata dalla giurisprudenza di merito) tesa a considerare quali donazioni indirette le donazioni dirette prive dei requisiti di forma (8).

Inquadrato il tema della differenza fra donazioni dirette ed indirette, il passo successivo è quello di verificare se gli atti di segregazione in trust rappresentino una donazione. In caso affermativo, resta da accertare se tali fattispecie rappresentino una donazione diretta o indiretta.

Note:

(7) In senso conforme: "La donazione con bonifico senza notaio è nulla", di A. Busani - E. Lucchini Guastalla, in *Il Sole - 24 Ore* del 28 luglio 2017; "Donazioni 'indirette' e donazioni 'informali' al cospetto delle Sezioni Unite", di A. Busani, in *Corr. Trib.*, n. 45/2017, pag. 3538 ss.; "Le liberalità indirette - aspetti civilistici" di A. Mauro, in *Quaderni Eutekne*, 2018, "Protezione del patrimonio e passaggio generazionale"; "Non è liberalità indiretta l'ordine alla banca di trasferire titoli a un terzo", di M. Bono - A. Mauro, in *Eutekne.Info* del 12 ottobre 2017.
(8) Commissione tributaria regionale del Piemonte, sentenza n. 1066/2019 del 10 ottobre 2019.

Quanto sia alla prima che alla seconda domanda, pare non possano sussistere dubbi, quanto meno con riferimento ai trust c.d. liberali, i cui beneficiari siano individuati: in una visione unitaria del programma-trust, le segregazioni sono da considerarsi senz'altro donazioni indirette, in quanto il primo soggetto ricevente è il trustee, mentre il beneficiario reale dell'attribuzione è il beneficiario finale del trust.

Ricorrono infatti tutti gli elementi per l'individuazione di una donazione indiretta:

- l'*animus donandi* del disponente;
- l'arricchimento del donatario (beneficiario) correlato al depauperamento del donante (disponente), realizzato mediante il temporaneo trasferimento al trustee, e dunque in via indiretta;
- L'impiego di un negozio-mezzo dotato di causa propria (il trust) finalizzato alla realizzazione di un negozio-fine (l'arricchimento del beneficiario) che rappresenta la causa effettiva del programma.

Quanto al trust di scopo, è parimenti evidente (ed anche questo assumerà rilevanza in ordine all'applicazione delle disposizioni sull'accertamento delle liberalità indirette) che mai potrà essere configurato come donazione indiretta, in mancanza dell'*animus donandi* che rappresenta la imprescindibile condizione per l'individuazione di una donazione, sia essa diretta o indiretta.

Le donazioni indirette: impianto normativo fiscale

Elemento essenziale da prendere in considerazione, per quanto di interesse, è il principio di base che presiede all'intero impianto normativo che disciplina l'imposta di donazione: dal combinato disposto dell'art. 1, comma 4-*bis* (9) e dell'art. 55 (10) del D.Lgs. n. 346/1990, si evince come, essendo tale impianto esplicitamente adagiato sui principi che presiedono all'applicazione dell'imposta di registro, il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione non è rappresentato dall'evento della donazione, ma dall'esistenza di un atto soggetto a registrazione che la enunci.

In altre parole, il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione alle donazioni indirette si verifica esclusivamente (ferme restando le disposizioni sull'accertamento delle liberalità indirette di cui *infra*) in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- Che la donazione risulti da un ATTO;
- Che tale atto sia SOGGETTO A REGISTRAZIONE;

con la conseguenza che laddove la donazione indiretta sia effettuata per il tramite di un atto non soggetto a registrazione, o senza alcun atto, la tassazione non potrà essere applicata per mancanza del presupposto fondamentale.

Posto quanto sopra, e ritornando alle considerazioni di carattere civilistico appena svolte, dalle quali si è accertata la piena validità delle donazioni indirette (quali sono le segregazioni nei trust liberali) anche se non eseguite per il tramite di un atto pubblico, si osserva come, in linea di principio, nel nostro ordinamento vi siano soltanto tre categorie di beni il cui trasferimento richiede necessariamente - quanto meno - la forma della scrittura privata autenticata, soggetta quindi a registrazione in termine fisso:

- beni immobili;
- quote di società a responsabilità limitata;
- quote di società di persone;

mentre esiste una pluralità di beni il cui trasferimento, salvo casi particolari, può essere validamente effettuato senza che sia necessario ricorrere a tale formalità. Ad esempio:

- denaro (trasferibile con ordine di bonifico);
- deposito titoli (trasferibile con ordine di bancogiro) (11);
- certificati azionari (trasferibili con girata sul titolo);
- crediti (trasferibili mediante scambio di corrispondenza commerciale);
- opere d'arte.

Il trasferimento di tali beni dal disponente al trustee, laddove effettuato con mezzi diversi dalla scrittura privata autenticata o dall'atto pubblico, sarà dunque perfettamente valido sotto il profilo civilistico, ma non sconterà l'imposta di donazione per i motivi sopracitati. Pari trattamento, ovviamente, sarà riservato al trasferimento finale di tali beni dal trustee ai beneficiari.

Note:

(9) Oggetto dell'imposta
...
4-*bis*. "Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione ...".
(10) Registrazione degli atti di donazione
1. "Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso.
2. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato".
(11) V. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 cit.

Per i trust di scopo, valgono, a maggior ragione, le medesime considerazioni, tanto più rilevanti in quanto, in tali fattispecie, è estremamente frequente che oggetto della segregazione siano somme di denaro o crediti: il trasferimento di tali beni al trustee che non risulti da un atto soggetto a registrazione non potrà dunque, anche in questo caso, costituire presupposto per l'applicazione dell'imposta, a tutto vantaggio del progetto: non si dovrà infatti prevedere alcun esborso a fronte della richiesta di tassazione con applicazione dell'aliquota del 8% al momento del trasferimento, né si dovranno considerare tempi e costi dell'eventuale relativo contenzioso.

L'accertamento delle liberalità indirette

Si è visto come le segregazioni in trust effettuate per il tramite di atti non soggetti a registrazione (e quindi in mancanza della forma dell'atto pubblico) possano essere validamente effettuate senza l'assolvimento dell'imposta di donazione.

Non potendosi dubitare, per quanto sopra esposto, che le segregazioni in trust liberali costituiscano a tutti gli effetti donazioni indirette da parte del disponente nei confronti dei beneficiari, è tuttavia da tenere in considerazione, quanto meno con riferimento a tale tipologia di trust, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di eseguire l'accertamento sulle liberalità indirette ai sensi dell'art. 56-*bis* del D.Lgs. n. 346/1990, la cui sopravvivenza all'istituzione della "nuova" imposta di donazione *ex* D.L. n. 262/2006 non pare in discussione, in considerazione dell'agevole armonizzabilità con le novelle disposizioni.

Tale accertamento può essere effettuato, a mente dell'art. 56-*bis* citato, esclusivamente in presenza delle seguenti due condizioni:

- che l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
- che le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire (12).

Per quanto attiene all'applicazione pratica della norma, pare non possa dubitarsi che il riferimento all'"interessato" individui il beneficiario del trust che, avendo ricevuto elargizioni a titolo di capitale (13), durante la vita del trust e/o al termine dello stesso, dichiari l'esistenza delle stesse proprio al fine di evitare, nei propri confronti, un accertamento di carattere reddituale in relazione a tali elargizioni.

Verificandosi le suddette condizioni, l'interessato/beneficiario sarebbe chiamato all'assolvimento dell'imposta di donazione nella misura del 8%, con riconoscimento, ricorrendone i presupposti, della franchigia nelle misure di legge, senza applicazione di sanzioni (14).

Quanto all'applicabilità di tale norma all'accertamento in relazione ai trust di scopo, vi sono considerazioni sia in diritto che di fatto che inducono a ritenerne impraticabili le disposizioni.

In diritto, poiché la norma fa esplicito riferimento alle "liberalità indirette", circoscrivendo così i limiti dell'accertamento a tutti i negozi che siano caratterizzati da una causa liberale: ne consegue - logicamente - che qualsiasi rapporto giuridico privo di tale causa, ed *in primis* i trust di scopo aventi finalità solutorie, come quelli commentati nelle note di dottrina sopracitate (15), non possono esserne destinatari.

Di fatto, perché, non esistendo beneficiari, non si comprende quali potrebbero essere gli "interessati" dall'accertamento: non certo i creditori destinatari delle somme segregate, che nella fattispecie riceverebbero, con diverse modalità, gli stessi importi che avrebbero ricevuto dal concordato laddove la procedura non fosse stata terminata anticipatamente. Tale ragionamento - *mutatis mutandis* - è in linea di principio applicabile ad ogni trust di scopo.

Da ultimo, una considerazione di mera pragmaticità, con riferimento a tutte le situazioni in cui gli apporti al trustee di un trust di scopo possono essere effettuati senza il tramite di un atto soggetto a registrazione: partendo dal presupposto che, stante l'attuale orientamento dell'Amministrazione finanziaria, tali apporti, laddove enunciati in un atto soggetto a registrazione, sconterebbero

Note:

(12) Corrispondenti ad euro 180.760.
(13) Tale precisazione non appare secondaria, in quanto le attribuzioni di reddito non potrebbero ovviamente inquadrarsi nel concetto di "liberalità", stante il disposto degli artt. 44 e 73 del D.P.R. n. 917/1986.
(14) Il tutto come precisato dall'Amministrazione finanziaria con circolare n. 30/E del 11 agosto 2015, nella quale si afferma che in caso di accertamento delle liberalità indirette *ex* art. 56-*bis* del D.Lgs. n. 346/1990 l'aliquota del 7% prevista dall'originario testo della norma è da intendersi sostituita dalla "nuova" aliquota massina del 8%, mentre la franchigia, originariamente prevista in misura pari a 350.000.000 di lire, è da intendersi sostituita da quelle previste dall'art. 2, commi 49 e 49-*bis* del D.L. n. 262/2006.
(15) V. nota 1.

l'imposta di donazione nella misura del 8%, il successivo eventuale accertamento *ex* art. 56-*bis* che (ferme le riserve di cui sopra), nel caso in cui gli apporti venissero invece eseguiti senza formalità soggette a registrazione, fosse effettuato, conterrebbe comunque una richiesta di imposta nella stessa misura del 8%, senza sanzioni. Salvo particolari esigenze da valutarsi caso per caso, in tali situazioni risulterebbe dunque senz'altro conveniente, ove possibile, eseguire i trasferimenti evitando l'enunciazione degli stessi in atti soggetti a registrazione.

Conclusioni

Le considerazioni sopra svolte si possono riassumere nei seguenti punti essenziali:

- i trasferimenti al trustee (sia nei trust con beneficiari che in quelli di scopo) non richiedono la forma dell'atto pubblico, non potendo mai configurarsi come donazioni dirette;
- in linea di principio, gli unici trasferimenti che devono essere necessariamente effettuati tramite atti soggetti a registrazione sono quelli relativi ad immobili, quote di società a responsabilità limitata e quote di società di persone;
- per tutti i beni ed i diritti diversi da quelli di cui sopra, il trasferimento, salvo casi particolari, può essere effettuato senza il tramite di un atto soggetto a registrazione, e conseguentemente senza applicazione dell'imposta di donazione;
- resta applicabile, in relazione ai trasferimenti eseguiti nell'ambito di trust liberali, la possibilità di accertamento delle liberalità indirette *ex* art. 56-*bis*, D.Lgs. n. 346/1990, mentre tale norma non ritiene applicabile relativamente ai trasferimenti eseguiti nell'ambito di un trust di scopo.